

NIENTE FERMO SE TRASPORTI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

- ✓ L'Agenzia delle entrate-Riscossione non procede all'iscrizione del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove il fermo risultasse già iscritto, provvede alla sua cancellazione.
- ✓ Occorre presentare ai nostri sportelli oppure inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F3 "Istanza di annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile", allegando la documentazione necessaria per attestare l'utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili.




Se Mi Scordo?

Comunicaci
il tuo numero
di **cellulare**
o la tua **email**
noi ti offriamo...
... un **nuovo servizio**



IL FERMO AMMINISTRATIVO

- ✓ NIENTE FERMO
SE USI L'AUTO PER LAVORO
- ✓ NIENTE FERMO
SE TRASPORTI
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI



 per saperne di piú
www.agenziaentraterriscossione.gov.it

IL FERMO AMMINISTRATIVO

- ✓ Se non hai pagato, rateizzato oppure non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge a compiere ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori.
- ✓ Tra le procedure che è possibile attivare, a garanzia delle somme non pagate, c'è il fermo amministrativo.
- ✓ La legge (art. 86, comma 1, DPR n. 602/73) prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
- ✓ Prima di procedere viene inviato un preavviso per consentire di regolarizzare la propria posizione.
- ✓ Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, senza che il debitore abbia pagato le somme dovute o senza che ne abbia richiesto la rateizzazione



oppure in mancanza di provvedimenti di sgravio (cioè cancellazione del debito) o sospensione, si procede con l'iscrizione del fermo amministrativo al PRA.

- ✓ Fino a quando non viene saldato il debito, è sanzionato l'uso del veicolo. In caso di rateizzazione di tutte le somme dovute, dopo il pagamento della prima rata è possibile chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sospensione del fermo da presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del PRA. La sospensione viene revocata in caso di mancato pagamento delle rate successive.
- ✓ Quando il debito viene integralmente pagato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione rilascia un provvedimento di revoca del fermo amministrativo che deve essere presentato a un qualsiasi ufficio provinciale del PRA per chiederne la cancellazione.
- ✓ In caso di sgravio del debito da parte dell'ente creditore, la revoca del fermo viene disposta d'ufficio.

NIENTE FERMO SE USI L'AUTO PER LAVORO

- ✓ In base alla legge (art. 86, comma 2, DPR n. 602/73) il fermo amministrativo non viene iscritto se dimostri, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione che eserciti.
- ✓ Il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà (sia per persona fisica sia per persona giuridica) e l'utilizzo del veicolo deve avere rilevanza per l'attività d'impresa o professionale. **Occorre presentare ai nostri sportelli oppure inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F2 "Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale"**, allegando la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo.
- ✓ Per maggiori informazioni e per scaricare il modello dell'istanza vai su www.agenziaentrateriscossione.gov.it.